

**REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI MEDIANTE  
TRASFERIMENTO O MOBILITÀ DEI PROFESSORI DI RUOLO E DEI RICERCATORI PRESSO UNIVERSITÀ  
IUAV DI VENEZIA  
(emanato con decreto rettorale 22 ottobre 2003, n. 2264)**

**INDICE**

- Articolo 1 (*Finalità e definizioni*)
- Articolo 2 (*Trasferimenti*)
- Articolo 3 (*Indizione delle procedure di valutazione comparativa*)
- Articolo 4 (*Commissioni giudicatrici e procedure di valutazione comparativa*)
- Articolo 5 (*Mobilità*)
- Articolo 6 (*Incompatibilità*)
- Articolo 7 (*Trasferimento di settore scientifico-disciplinare*)
- Articolo 8 (*Norma finale e transitoria*)

# Università Iuav di Venezia

## Articolo 1 (Finalità e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina in applicazione dell'articolo 1, commi 1, 2 e 6, dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 6, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, le procedure per la copertura mediante trasferimento dei posti vacanti presso le facoltà dell'ateneo dei professori e dei ricercatori di ruolo, nonché le procedure per la mobilità nell'ambito delle facoltà di "Università IUAV di Venezia", di seguito denominata "Università IUAV", dei professori e ricercatori di ruolo appartenenti all'ateneo.
2. Per posti vacanti o in mobilità s'intendono i posti definiti dal senato accademico, su proposta delle facoltà, come necessari per lo svolgimento delle attività didattiche e formative programmate e organizzate nell'ambito dei corsi di studio attivati presso l'Università IUAV.
3. La vacanza è dichiarata nei termini dell'approvazione del bilancio di previsione di ciascun anno finanziario nel rispetto delle competenze degli organi l'Università IUAV previste dall'articolo 6, lettera b), dello statuto, indicando altresì quali dei posti vacanti vanno coperti mediante trasferimento e quali mediante mobilità interna.

## Articolo 2 (Trasferimenti)

1. I professori e i ricercatori di ruolo di altre sedi universitarie possono chiedere di essere trasferiti presso una delle facoltà dell'ateneo sui posti dichiarati vacanti, con domanda al rettore dell'Università IUAV, secondo le procedure previste dal presente regolamento.
2. I professori e i ricercatori di ruolo dell'Università IUAV possono essere trasferiti, esclusivamente a loro domanda, ad altra sede universitaria dopo tre anni accademici di loro permanenza presso l'Università IUAV, anche se in aspettativa ai sensi dell'articolo 13, comma 1, numero da 1) a 9), del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, dandone comunicazione al rettore dell'Università IUAV.

## Articolo 3 (Indizione delle procedure di valutazione comparativa)

1. Il rettore con proprio decreto, sulla base delle deliberazioni assunte dagli organi competenti, definisce i posti dichiarati vacanti che s'intendono coprire mediante trasferimento e indice la procedura di valutazione comparativa dei candidati. I relativi bandi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sono adeguatamente pubblicizzati anche per via telematica.
2. Il bando per la procedura di trasferimento deve indicare modalità, tempi di presentazione e documentazione da allegare alla domanda.

## Articolo 4 (Commissioni giudicatrici e procedure di valutazione comparativa)

1. Per procedere alla valutazione comparativa dei candidati il rettore, con proprio decreto, costituisce una o più commissioni giudicatrici composte da un presidente nominato dal rettore e da due membri designati dalla facoltà che ha richiesto la copertura del posto. La commissione rispetta il principio di appartenenza a categorie non inferiori a quella del posto da coprire.
2. Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima per procedere alla valutazione comparativa dei candidati e li consegna al responsabile del procedimento, nominato dal dirigente competente, che informa i candidati al trasferimento almeno dieci giorni prima dell'avvio della procedura di valutazione.
3. Le commissioni giudicatrici nella valutazione comparativa dei candidati tengono in considerazione i seguenti criteri di massima:
  - a) congruenza dell'attività didattica e di ricerca svolta dal candidato nel settore scientifico-disciplinare relativo al posto messo a trasferimento;
  - b) continuità temporale dell'attività didattica, di ricerca e della produzione scientifica;
  - c) ruolo individuale del candidato nel coordinamento e nello svolgimento di iniziative didattiche e di ricerca in ambito nazionale e internazionale.
4. Le commissioni giudicatrici valutano altresì i seguenti titoli:
  - a) valutazione del *curriculum* complessivo del candidato;
  - b) l'attività didattica svolta presso università italiane e straniere;
  - c) l'attività di ricerca svolta presso università ed enti di ricerca italiani e stranieri;
  - d) le pubblicazioni scientifiche e altri titoli.
5. Al termine dei lavori le commissioni giudicatrici con propria deliberazione assunta a maggioranza dichiarano inequivocabilmente i nominativi di non più di tre idonei a copertura del posto vacante e trasmettono gli atti al consiglio di facoltà che ha richiesto la copertura del posto per la chiamata.

# Università Iuav di Venezia

6. Il rettore provvede alla chiamata a copertura del posto vacante con proprio decreto esecutivo.

## Articolo 5

### *(Mobilità)*

1. I professori e i ricercatori di ruolo appartenenti ad una delle facoltà dell'ateneo possono chiedere di essere trasferiti presso altra facoltà dell'ateneo sui posti dichiarati vacanti e per i quali sia stata determinata la copertura mediante mobilità, con domanda al rettore, secondo le procedure previste dal presente regolamento.
2. Il rettore con proprio decreto, sulla base delle deliberazioni assunte dagli organi competenti, definisce i posti dichiarati vacanti che si intendono coprire mediante mobilità interna e indice la procedura di valutazione comparativa dei candidati. I relativi bandi sono pubblicati sull'albo ufficiale dell'Università IUAV, delle strutture didattiche e di ricerca e sul sito web dell'ateneo.
3. Il bando per la procedura di mobilità deve indicare modalità, tempi di presentazione e documentazione da allegare alla domanda.
4. La valutazione comparativa delle domande dei candidati, svolta sulla base dei criteri di massima di cui al precedente articolo 4, comma 3, è espletata dal consiglio di facoltà che ha richiesto la copertura del posto mediante mobilità e che designa il professore o ricercatore per la copertura del posto vacante.
5. Il rettore provvede alla copertura del posto vacante con proprio decreto esecutivo.
6. La copertura decorre di norma dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico, previo nulla osta della facoltà di provenienza.

## Articolo 6

### *(Incompatibilità)*

1. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di cui al precedente articolo 4 membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti o affini fino al quarto grado incluso.
2. I membri delle commissioni giudicatrici, presa visione dell'elenco dei candidati alle procedure di valutazioni previste dal precedente articolo 4, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni d'incompatibilità tra essi ed i candidati medesimi.
3. La dichiarazione di cui al comma precedente va resa al responsabile del procedimento amministrativo di cui al precedente articolo 4, comma 2, anteriormente alla predeterminazione dei criteri di massima di cui al medesimo articolo e comma citati.
4. Nei casi in cui sia dichiarata, ovvero accertata dal responsabile del procedimento amministrativo, la sussistenza di situazioni d'incompatibilità, il rettore procede con proprio decreto alla sostituzione dei membri delle commissioni giudicatrici per i quali sussistano dette incompatibilità.

## Articolo 7

### *(Trasferimento di settore scientifico-disciplinare)*

1. Alle procedure di trasferimento e di mobilità disciplinate dal presente regolamento possono partecipare candidati che all'atto della domanda di partecipazione a dette procedure risultino inquadrati in altro settore scientifico-disciplinare rispetto a quello per il quale è richiesta la copertura, se in possesso di una adeguata qualificazione scientifica.
2. I decreti rettorali con i quali si dispone la copertura in via definitiva di posti vacanti con candidati di cui al precedente comma, che risultino chiamati o designati dalla facoltà che ha richiesto il trasferimento o la mobilità, sono adottati, previa acquisizione del parere del Consiglio Universitario Nazionale di cui all'articolo 4 del D.M. 4 ottobre 2000.

## Articolo 8

### *(Norma finale e transitoria)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano d'avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione incompatibile in materia di trasferimenti di professori di ruolo e di ricercatori.